

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Venerdì, 30 marzo 1934 - ANNO XII

Numero 75

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2848, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dell'agiatezza. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONI PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

- REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 453.
Emissione di speciali francobolli celebrativi del decennale dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia Pag. 1598
- REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1934, n. 454.
Norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni Pag. 1598
- REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1934, n. 455.
Norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero Pag. 1600
- REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 456.
Istituzione di tre posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri Pag. 1600
- REGIO DECRETO 13 marzo 1934, n. 457.
Ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali. Pag. 1601
- REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 458.
Modifica della circoscrizione militare territoriale Pag. 1601
- REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 459.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma ad accettare una donazione fatta a suo favore dalla N. D. Lydia dei Conti Caprara ved. Morando Pag. 1601

- REGIO DECRETO 22 febbraio 1934.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le imposte dirette Pag. 1602
- DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1934.
Nomina del dott. Ettore Pettibon, consigliere di Stato, a membro della Commissione istituita per compiere gli studi occorrenti alla preparazione del regolamento per l'applicazione della legge sulle privative e sui marchi Pag. 1602
- DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1934.
Passaggio del personale e dei servizi delle carovane doganali alle Compagnie dei lavoratori portuali Pag. 1602
- DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1934.
Determinazione dell'interesse da corrispondersi sui depositi a libretto presso le Casse di risparmio postali Pag. 1603
- DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1934.
Restrizione all'esercizio venatorio in provincia di Caltanissetta Pag. 1603

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore, in via provvisoria, del Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di El Salvador Pag. 1603

Ministero delle corporazioni:

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Il Mare » in Torino Pag. 1603

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società anonima « Unione rischi e assicurazione » in Torino Pag. 1603

Ministero delle finanze:

Accreditamento di notaio Pag. 1603

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 5 per cento Pag. 1604

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico Pag. 1604

Media dei cambi e delle rendite Pag. 1604

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 1605

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 453.

Emissione di speciali francobolli celebrativi del decennale dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Riconosciuto opportuno di emettere, aderendo a proposta della Fondazione città di Fiume, speciali francobolli celebrativi del decennale dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E autorizzata l'emissione di speciali francobolli celebrativi del decennale dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia, nei seguenti valori:

a) per la francatura delle corrispondenze e per il pagamento delle tasse di raccomandazione e di assicurazione, da lire 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,25 - 1,75 (+ 1 di soprapprezzo), 2,55 (+ 2 di soprapprezzo), 2,75 (+ 2,50 di soprapprezzo);

b) per la sopratassa speciale di trasporto aereo da lire 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 (+ 0,50 di soprapprezzo), 2 (+ 1,50 di soprapprezzo), 3 (+ 2 di soprapprezzo);

c) per il pagamento globale della tassa minima di affrancatura delle lettere, del diritto di recapito per espresso e della sopratassa speciale di trasporto aereo da lire 2,25 (+ 1,25 di soprapprezzo), 4,50 (+ 2 di soprapprezzo).

Art. 2.

I francobolli celebrativi del decennale dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia saranno venduti fino al 31 agosto 1934 e saranno validi fino al 30 settembre 1934. Essi non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1934, n. 454.

Norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630;

Vista la legge 5 dicembre 1932, n. 1734;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni nel Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le esposizioni e mostre d'arte, le fiere di campioni e le esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale e commerciale a carattere interprovinciale, nazionale o internazionale sono autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di concerto con il Ministro per la educazione nazionale per le esposizioni e mostre d'arte e con il Ministro per l'agricoltura e foreste per quanto riguarda le manifestazioni di carattere agricolo.

Le manifestazioni predette sono sottoposte al controllo del Ministero delle corporazioni che lo eserciterà di concerto col Ministero delle finanze per le manifestazioni che fruiscono di contributo da parte dello Stato. Quelle di indole agricola e quelle di arte sono controllate rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste e da quello dell'educazione nazionale.

Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere provinciale e locale, sono sottoposte al controllo dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Col decreto di autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo sarà provveduto alla concessione delle facilitazioni ferroviarie e doganali ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle comunicazioni.

Art. 2.

Gli Enti costituiti per la organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni, di cui al 1° comma del precedente articolo, debbono essere legalmente riconosciuti.

Il Ministro per le corporazioni, in casi eccezionali, e nello interesse del migliore andamento degli enti predetti, può affidarne l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario.

Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere interprovinciale possono essere organizzate anche da enti pubblici già riconosciuti dallo Stato.

Gli enti di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere sciolti qualora risulti che essi non dispongano di mezzi adeguati agli scopi che si propongono.

Art. 3.

Lo statuto degli Enti previsti dal 1° comma del precedente articolo, deve indicare:

- a) lo scopo che l'Ente si propone;
- b) il capitale di fondazione;
- c) gli organi della amministrazione.

Il presidente dell'Ente è nominato dal Capo del Governo.

Il segretario generale dell'Ente è nominato, su proposta del presidente, dal Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, numero 1734.

Art. 4.

Gli Enti previsti dall'art. 2 del presente decreto devono annualmente sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Devono essere altresì sottoposti all'approvazione del Ministero delle corporazioni le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 5.

In caso di scioglimento di Enti autonomi costituiti per la organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni, gli atti che venissero stipulati per operare il passaggio dei beni di detti Enti a favore di Enti pubblici, sono soggetti alle tasse fisse minime del registro ed ipotecarie, quando i beni stessi restino destinati a manifestazioni analoghe a quella originaria.

Art. 6.

È istituito presso il Ministero delle corporazioni il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate a' sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il calendario sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto riguarda le manifestazioni d'indole agricola, e col Ministro per l'educazione nazionale per le esposizioni e mostre d'arte, entro il mese di dicembre di ciascun anno e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il calendario conterrà le seguenti indicazioni:

- a) luogo in cui si effettua la manifestazione;
- b) carattere di essa se cioè internazionale, nazionale, interprovinciale;
- c) data d'inizio e di chiusura della manifestazione;
- d) data del provvedimento di autorizzazione.

Le manifestazioni autorizzate potranno essere cancellate dal calendario ufficiale con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto riguarda le manifestazioni d'indole agricola, e di concerto col Ministro per la

educazione nazionale per quanto riguarda le esposizioni e mostre d'arte.

Contro la cancellazione non è ammesso alcun gravame.

Art. 7.

Non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali o interprovinciali oltre quelle indicate nel calendario ufficiale.

Art. 8.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa, formeranno il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni di carattere provinciale e locale che avranno luogo nell'anno seguente.

Nell'elenco devono essere distinte le fiere dalle mostre ed esposizioni, quelle provinciali da quelle locali, devono inoltre essere indicati il luogo, la data del provvedimento di autorizzazione e quella d'inizio e di chiusura di ciascuna delle suddette manifestazioni.

Nel mese di novembre di ogni anno i Consigli provinciali dell'economia corporativa trasmetteranno al Ministero delle corporazioni copia del calendario predetto.

Art. 9.

Disposizioni transitorie.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, numero 1734, sarà stabilito quali delle fiere permanenti già autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno essere conservate.

Art. 10.

All'esame del Comitato permanente, istituito con la legge 5 dicembre 1932, n. 1734, sono sottoposte anche le domande per la organizzazione delle esposizioni e mostre d'arte, librerie, zootecniche e di carattere strettamente agricolo.

Art. 11.

Ai rappresentanti dei Ministeri, indicati nella lettera c) dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, di cui al precedente articolo, è aggiunto un rappresentante del Ministero della educazione nazionale.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO
— ERCOLE — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII.
Atti del Governo, registro 345, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1934, n. 455.

Norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale venne istituito un marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, con il quale furono stabilite norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante una aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la rispeditura all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale di esportazione;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1365, che estende l'istituto della oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1930, n. 183, che approva le norme per l'esecuzione della legge 8 luglio 1929, n. 1365;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare e completare ai fini della disciplina e della valorizzazione della esportazione nazionale le norme contenute nei provvedimenti su richiamati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale di esportazione, istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, può essere estesa a qualsiasi prodotto agricolo ed industriale destinato alla esportazione.

Sono in tal caso applicabili, in quanto possibile, tutte le disposizioni contenute nella detta legge 23 giugno 1927, n. 1272, nel R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, nel regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, nel R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, nel R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, nella legge 8 luglio 1929, n. 1365, e nel R. decreto 22 febbraio 1930, n. 183.

L'estensione di cui al comma precedente sarà stabilita con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri competenti e sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme di applicazione del marchio, la qualità e i requisiti di selezione, confezione e imballaggio del prodotto sottoposto al marchio stesso, la misura dei diritti da percepire per i servizi relativi e ogni altra disposizione che si renda necessaria.

Art. 2.

Sono esenti da ogni tassa o diritto le domande, i certificati, i verbali, gli atti di ogni genere e relative copie in-

renti all'applicazione ai prodotti ortofrutticoli, al riso, ai vini e ad ogni altro prodotto, del marchio nazionale di esportazione, nonchè al controllo sulle esportazioni regolamentate in applicazione o in dipendenza di ogni disposizione relativa al marchio stesso.

Art. 3.

Il diritto sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, trattasi o no di merce coperta dal marchio nazionale, continua ad essere percepito nella misura di L. 0,30 per quintale, a decorrere dall'8 gennaio 1934.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni della legge 23 giugno 1927, n. 1272, ed i provvedimenti estensivi, aggiuntivi o modificativi di detta legge, compresi quelli di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO
— JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 456.

Istituzione di tre posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 14 agosto 1931, n. 1354;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'istituzione di tre posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti tre posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

La tabella (n. 8) allegata al R. decreto 14 agosto 1931, n. 1354, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di agente tecnico del ruolo del personale subalterno potranno essere conferiti agli uscieri attualmente addetti ai servizi automobilistici dell'Amministrazione centrale, che saranno collocati allo stipendio iniziale del nuovo grado e nell'ordine risultante dall'attuale posizione nel grado di usciere.

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 123. — MANCINI.

TABELLA annessa al R. decreto 5 marzo 1934, n. 456, riguardante il personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri:

Agenti tecnici	n. 3 *
Primi commessi	» 2
Commessi ed uscieri capi	» 18
Uscieri	» 15
Inservienti	» 10

Totale n. 48

* Col trattamento stabilito per gli agenti tecnici del Regio Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri: Il Ministro per le finanze:
MUSSOLINI. JUNG.

REGIO DECRETO 13 marzo 1934, n. 457.

Ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, che modifica il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale;

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1405, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle colonie è ripartito nei seguenti uffici centrali:

1. Direzione generale per le Colonie dell'Africa Settentrionale;
2. Direzione generale per le Colonie dell'Africa Orientale;
3. Direzione generale degli affari generali, degli studi e della propaganda.

Art. 2.

Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

1. L'Ufficio del personale;
2. L'Ufficio legislativo;
3. L'Ufficio militare.

Art. 3.

Il Ministro per le colonie provvederà con suo decreto a ripartire i diversi servizi tra gli uffici indicati negli articoli precedenti.

Art. 4.

Tutte le precedenti disposizioni in materia sono abrogate. Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 458.

Modifica della circoscrizione militare territoriale.

N. 458. R. decreto 5 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene modificata la circoscrizione militare territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 459.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma ad accettare una donazione fatta a suo favore dalla N. D. Lydia dei Conti Caprara ved. Morando.

N. 459. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma viene autorizzato ad accettare la donazione fatta a suo favore, con atto 14 settembre 1933 per notar Moretti di Milano, dalla N. D. Lydia dei Conti Caprara vedova Morando.

viene eretta in ente morale la « Fondazione Conte Gian Giacomo Morando Bolognini », per la creazione, nel comune di S. Angelo Lodigiano di una Stazione fitotecnica, sezione dell'Istituto nazionale di genetica per la cereali-coltura, e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 22 febbraio 1934.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2^a) sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. avv. comm. Pasquale Tempesta, consigliere della Corte di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale per le imposte dirette, in sostituzione di S. E. l'avvocato Gaetano Rossi, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1934 - Anno XII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 84. — GUALTIERI.

(6063)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1934.

Nomina del dott. Ettore Petitbon, consigliere di Stato, a membro della Commissione istituita per compiere gli studi occorrenti alla preparazione del regolamento per l'applicazione della legge sulle privative e sui marchi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 27 febbraio 1934-XII con il quale fu istituita una Commissione per compiere gli studi occorrenti alla preparazione del regolamento per l'applicazione della legge sulle privative e sui marchi di prossima emanazione e altresì alla preparazione dei decreti, previsti nella stessa legge, relativi alle norme per la riorganizzazione dell'Ufficio della proprietà intellettuale e per l'iscrizione nell'Albo dei rappresentanti per le privative e per i marchi;

Decreta:

A far parte della Commissione istituita con il succitato decreto Ministeriale 27 febbraio 1934-XII è chiamato anche il dott. Ettore Petitbon, consigliere di Stato.

Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6065)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1934.

Passaggio del personale e dei servizi delle carovane doganali alle Compagnie dei lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che detta norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1^o febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, relativo all'ordinamento delle maestranze portuali, nonché le norme per l'applicazione di detto decreto-legge, approvate col decreto Ministeriale 19 aprile 1929, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1864, n. 2046, che approva il regolamento dei facchini doganali;

Sentita la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

Di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nei porti in cui venisse a cessare l'applicazione del regolamento sui facchini di dogana, approvato col R. decreto 4 dicembre 1864, n. 2046, i servizi, di cui all'art. 3 del regolamento stesso, saranno disimpegnati dalle Compagnie portuali, costituite ai sensi del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, relativo all'ordinamento delle maestranze portuali.

Gli Uffici del lavoro portuale procederanno, in tal caso, ad eccezionale apertura dei ruoli dei lavoratori permanenti, per un periodo di non oltre dieci giorni, per ammettervi, a prescindere dai prescritti limiti di età, coloro che, essendo nel momento in cui viene a cessare l'applicazione del precitato regolamento, facchini doganali effettivi, ne facciano, entro il detto termine, singola e personale istanza, per il tramite del Sindacato interprovinciale dei lavoratori dei porti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

p. Il Ministro per le corporazioni:

BIAGI.

(6085)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1934.

Determinazione dell'interesse da corrispondersi sui depositi a libretto presso le Casse di risparmio postali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932-XI, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 442;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 406;

Determina:

A partire dal 1° aprile 1934, l'interesse da corrispondere, ai sensi delle vigenti disposizioni, sui depositi a libretto effettuati o che si effettueranno nel Regno e nelle Colonie presso le Casse di risparmio postali, è fissato nella misura del 2,52 netto in ragione di anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERBO.

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1934 - Anno XII
Registro n. 2 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 12. — TOSTI CROCE.

(6101)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1934.

Restrizione all'esercizio venatorio in provincia di Caltanissetta.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta dell'Associazione provinciale dei cacciatori di Caltanissetta e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellazione, sotto qualsiasi forma, nella località denominata « Landri » o « Lannari » dell'estensione di circa 310 ettari, sita in provincia di Caltanissetta e delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla strada nazionale Agrigentina;

a ovest, dal torrente Persico e dalla strada vicinale Lannari;

a sud ed a est, dal fiume Salso.

L'Associazione provinciale dei cacciatori di Caltanissetta, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore, in via provvisoria, del Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di El Salvador.

Addì 19 marzo 1934 si è proceduto in San Salvador alla firma del Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di El Salvador. Con scambio di Note in pari data si è poi stabilita l'entrata in vigore in via provvisoria del suddetto trattato, a far tempo dal 1° aprile p. v.

(6105)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(2ª pubblicazione).

**Domanda di svincolo della cauzione
costituita dalla Società di assicurazioni « Il Mare » in Torino.**

Il liquidatore della Società anonima di assicurazioni « Il Mare », con sede in Torino, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione, costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Servizio delle Assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore rag. Annibale Vola, via Carlo Alberto, 43, Torino.

(5961)

(2ª pubblicazione).

**Domanda di svincolo della cauzione costituita
dalla Società anonima « Unione rischi e assicurazione » in Torino.**

Il liquidatore della Società anonima « Unione rischi e assicurazioni », con sede in Torino, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione, costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Servizio delle Assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore rag. Annibale Vola, via Carlo Alberto, 43, Torino.

(5962)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 12 marzo 1934-XII, il signor dott. Rossi Furio fu Febo, notaio residente ed esercente in Brughiero, è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di Varese per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(6106)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 5 %.

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 63.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 % n. 464.116 per la rendita annua di L. 217, intestato a Paviolo Giovanni fu Felice, domiciliato a Trana (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 11 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6393)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 132.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottintimate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1283 — Data: 12 maggio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ziliani Ugo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 70 — Capitale: consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1933.

Al termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5960)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 marzo 1934 - Anno XII

N. 71.

Stati Uniti America (Dollaro)	11.64
Inghilterra (Sterlina)	59.32
Francia (Franco)	76.575
Svizzera (Franco)	376.20
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.755
Brasile (Milreisy)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	11.65
Cecoslovacchia (Corona)	49.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.625

Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Florino)	7.975
Polonia (Zloty)	222 —
Rumunia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.50
Svezia (Corona)	3.10
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	82.85
Id. 3,50 % (1902)	82.25
Id. 3 % lordo	62.325
Prestito Conversione 3,50 %	88.175
Buoni novennali Scadenza 1934	maggio . . . 100.225
	novembre . . . 100.80
Id. id. id. 1940	105.45
Id. id. id. 1941	105.575
Id. id. id. 1943	99.775
Obbligazioni Venezia 3,50 %	91.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 72.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.64
Inghilterra (Sterlina)	59.37
Francia (Franco)	76.575
Svizzera (Franco)	376.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreisy)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	11.64
Cecoslovacchia (Corona)	49.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.69
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.625
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Florino)	7.94
Polonia (Zloty)	221 —
Rumunia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.25
Svezia (Corona)	3.10
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	82.80
Id. 3,50 % (1902)	82.10
Id. 3 % lordo	62.50
Prestito Conversione 3,50 %	87.70
Buoni novennali Scadenza 1934	maggio . . . 100.20
	novembre . . . 100.85
Id. id. id. 1940	105.425
Id. id. id. 1941	105.525
Id. id. id. 1943	99.775
Obbligazioni Venezia 3,50 %	91.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2^a pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 538 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	290157	Origoni Raimondo fu Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Piya Giulia fu Bernardo, vedova Origoni, moglie in seconde nozze di Baroni Romualdo, domic. a Torno (Ccmo) . L.	405 —
3,50 %	821570 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Losio Cleofe fu Stefano, domic. a San Martino Siccomario (Pavia) per l'usufrutto: Zerbi Carolina fu Ferdinando, vedova di Losio Stefano.	70 —
Cons. 5 %	86142 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Tenaglia Giuseppe fu Giustino ed alla di lui madre De Giorgio Amalia fu Giuseppe, vedova Tenaglia	2.000 —
"	326192 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Del Zio Consiglia fu Ciro, moglie di Gallucci Paolo, domic. a Oulx (Torino), vincolata per l'usufrutto: Del Zio Rodolfo fu Ciro.	480 —
"	402148	Giorgi Giorgio fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Lange Elisa fu Francesco, vedova Giorgi, domic. a Firenze	1.220 —
"	402149	Giorgi Giorgina fu Giorgio, minore ecc. come la precedente	1.220 —
"	402150 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Giorgi Giorgio fu Giorgio, minore ecc. come la precedente per l'usufrutto: Lange Elisa fu Francesco vedova Giorgi, domic. a Firenze.	405 —
"	402151 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Giorgi Giorgina fu Giorgio, minore ecc. come la proprietà precedente per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente.	405 —
3,50 %	748000	Colletti Vincenzo fu Giuseppe, domic. a Girgenti, vincolata	112 —
Cons. 5 %	140467	Bria Ettore fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Marro Carlotta, vedova di Bria Pietro, domic. a Garesio (Cuneo)	40 —
"	236607	Tallone Margherita di Giov. Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Vignolo (Cuneo)	150 —
3,50 %	699519 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Tabusso Giuseppina fu Leopoldo, moglie di Celi Vito per la proprietà: Prole femminile nascita da Tabusso Giuseppina fu Leopoldo, moglie di Celi Vito, domic. a Genova.	70 —
Cons. 5 %	53114 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Franco-Carlevero Maria di Giovanni, moglie di Allorco Mario, domic. a Torino per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Franco-Carlevero Giovanni e Fenoglio Elisabetta coniugi.	200 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	178500	Giunta Salvatore di Antonino, domic. a Leonforte (Catania) . . . L.	200 —
»	189753 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Astori Antonia di Angelo, nubile, domic. ad Albate (Como) . . . » per l'usufrutto: Astori Eugenio fu Celestino, domic. a Milano.	175 —
»	189752 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Astori Mario di Angelo, domic. a Milano . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	195 —
»	189750 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Astori Aldo di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. ad Albate (Como) . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	745 —
»	23537	Romano Giuseppe di Salvatore, domic. ad Ustica (Palermo) . . . »	20 —
Polizza combattenti Debito Comuni di Sicilia	10850	Vivona Eumenia fu Nicosio, moglie di Morici Giuseppe, domic. a Castelvetrano (Trapani) . . . »	40,80
Cons. 5 % Littorio	84239	Favara Giovanni fu Francesco, domic. a Firenze . . . »	1.000 —
3 %	30435	Beneficio parrocchiale di San Grato nel Borgo Bricco di Faule in comune di Cherasco (Cuneo) . . . »	12 —
»	30436	Chiesa parrocchiale di San Grato ecc. come la precedente . . . »	3 —
»	31417	Beneficio parrocchiale di San Michele, in Novello (Cuneo) . . . »	3 —
»	33061	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Alba (Cuneo) »	3 —
»	34034	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Castiglione Tinella Alba (Cuneo) . . . »	3 —
»	34606	Beneficio parrocchiale di San Michele di Cortemiglia (Cuneo) . . . »	3 —
»	34930	Beneficio parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario in Monchiero (Cuneo) . . . »	3 —
»	34918	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Alba (Cuneo) »	3 —
»	35268	Beneficio parrocchiale di Barolo (Cuneo) . . . »	3 —
»	35515	Compagnia del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa parrocchiale di Feissoglio (Cuneo). . . »	3 —
»	36892	Beneficio parrocchiale di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo) . . . »	3 —
»	36190	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Cerreto delle Langhe (Cuneo) . . . »	3 —
»	38032	Beneficio parrocchiale di San Nazzario in Bosta (Cuneo) . . . »	3 —
»	38012	Beneficio parrocchiale di San Lorenzo di Fussoglio (Cuneo) . . . »	3 —
»	38530	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Alba (Cuneo) »	3 —
»	39531	Beneficio parrocchiale di Perno e Castelletto Monforte in Perno (Cuneo) . . . »	6 —
»	39537	Beneficio parrocchiale di San Frontignano in Sinio (Cuneo) . . . »	3 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 %	39513	Beneficio parrocchiale dei Santi Secondo e Pietro in Benevello (Cuneo) L.	3 —
"	40908	Beneficio parrocchiale di Sommariva Perno (Cuneo) »	3 —
"	40730	Compagnia del Suffragio eretta nella Chiesa parrocchiale dei Santissimi Cosimo e Damiano in Alba (Cuneo) »	3 —
"	41133	Beneficio parrocchiale arcipreturale nella Cattedrale di Alba (Cuneo) »	3 —
"	41445	Beneficio parrocchiale di Maria Vergine Assunta in Santa Vittoria di Alba (Cuneo) »	3 —
"	42833	Beneficio parrocchiale di San Lorenzo in Rodello (Cuneo) »	3 —
"	43923	Beneficio parrocchiale della Madonna della Neve in Monforte d'Alba (Cuneo) »	3 —
"	45017	Compagnia del SS.mo Sacramento in Diano d'Alba (Cuneo) »	6 —
"	48089	Chiesa campestre di San Defendente in Castagnole delle Lanze (Alessandria) »	3 —
"	51277	Beneficio parrocchiale di San Grato in Bricco Faule, frazione del comune di Cherasco (Cuneo), vincolata »	18 —
"	55579	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole delle Lanze (Alessandria) »	12 —
3,50 % (1902)	4708	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Cossano Belbo (Cuneo) »	38,50
"	4709	Intestata come la precedente »	35 —
"	4712	Intestata come la precedente »	49 —
"	4714	Intestata come la precedente »	94,50
"	4718	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Bossolasco (Cuneo) »	56 —
"	4719	Beneficio parrocchiale di San Giovanni in Cossano Belbo (Cuneo) »	21 —
"	4746	Beneficio parrocchiale dei Santi Siro e Giovanni Battista in Gorzegno (Cuneo) »	3,50
"	6432	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole delle Lanze (Alessandria) »	73,50
"	6433	Beneficio parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Alessandria) »	28 —
"	7029	Beneficio parrocchiale di San Donato in Somano (Cuneo) »	196 —
"	7031	Intestata come la precedente »	63 —
"	7030	Beneficio coadiutoriale della SS.ma Annunziata in Canale (Cuneo) »	7 —
"	7057	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Ceresole d'Alba (Cuneo) »	94,50
"	7059	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Sarmassa, frazione di Cherasco (Cuneo) »	21 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1902)	7060	Beneficio parrocchiale di San Nicola di Monteu-Roero (Cuneo), vincolata L.	21 —
„	7062	Cappella campestre di San Giuseppe, frazione del comune di Som- mariva Perno (Cuneo), vincolata „	21 —
„	7063	Beneficio parrocchiale di Sommariva Perno (Cuneo), vincolata „	35 —
„	7064	Beneficio parrocchiale della Beata Vergine del Rosario e San Colombano in Monchiero (Cuneo) „	766,50
„	7042	Beneficio parrocchiale della Cattedrale sotto il titolo di San Lo- renzo in Alba (Cuneo) „	52,50
„	7043	Cappella di San Rocco in Cherasco d'Alba (Cuneo) „	7 —
„	7065	Beneficio parrocchiale della Beata Vergine Annunziata in Ser- ravallo Langhe (Cuneo), vincolata „	28 —
„	7988	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Niella Belbo (Cuneo) „	3,50
„	7989	Intestata come la precedente „	91 —
„	7991	Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Levice (Cuneo) „	49 —
„	9275	Beneficio parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo in Mango (Cuneo), vincolata „	28 —
„	9277	Beneficio parrocchiale di San Nazario in Bosia (Cuneo) „	63 —
„	9271	Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio e San Michele Arcangelo in Scaletta Uzzone (Cuneo) „	21 —
„	9274	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Piobesi d'Alba (Cuneo) „	14 —
„	9276	Confraternita della Misericordia sotto il titolo di San Giovanni Decollato in Canale (Cuneo) „	52,50
„	9278	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Bartolomeo in Guarene (Cuneo) „	52,50
„	9279	Beneficio parrocchiale di Piobesi d'Alba (Cuneo) „	3,50
„	10254	Sacristia della Parrocchia di San Ponzio in Monticello d'Alba (Cuneo) „	7 —
„	11143	Compagnia del SS.mo Sacramento eretto nella Parrocchia di San Ponzio in Monticello d'Alba (Cuneo) „	49 —
„	11065	Confraternita di San Michele di Guarene (Cuneo) „	7 —
„	11566	Beneficio parrocchiale di Santo Stefano in Riocca (Cuneo) „	14 —
„	13548	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Piobesi d'Alba (Cuneo) „	3,50
„	13194	Beneficio parrocchiale della Cattedrale sotto il titolo di San Lo- renzo in Alba (Cuneo) „	3,50
„	14667	Confraternita di San Michele in Guarene (Cuneo) „	3,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1902)	16497	Compagnia del Corpo del Signore eretta nella parrocchiale di Piobesi d'Alba (Cuneo) L.	7 —
"	17148	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Bossolasco (Cuneo) amministrato dal parroco pro-tempore »	10,50
"	19447	Chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso in Narzole (Cuneo) »	28 —
"	23912	Beneficio parrocchiale di San Donato in Somano (Cuneo), vincolata »	3,50
"	26940	Cappella di San Rocco di Cherasca in comune di Alba (Cuneo), vincolata »	28 —
"	29042	Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio in Scaletta Uzzone (Cuneo) »	14 —
"	28567	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Piobesi di Alba (Cuneo) »	14 —
"	31124	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Niella Belbo (Cuneo) »	3,50
Prest. Naz. 4,50 %	1302	Confraternita dei Disciplinanti in Ceresole d'Alba (Cuneo) »	13,50
Cons. 4,50 %	22665	O. P. Settimo per la Cappella di Santa Croce in Diano d'Alba, vincolata »	162 —
Prest. Naz. 5 %	5817	Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Podio in Santo Stefano Roero (Cuneo) »	10 —
"	7024	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Magliano Alfieri (Cuneo) »	30 —
Cons. 5 % Littorio	36182	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Diano d'Alba (Cuneo) »	5 —
3,50 % (1906)	1419	Beneficio parrocchiale sotto il titolo di San Pietro in Vincoli, eretto in Castagnole Lanze (Alessandria) »	10,50
"	31792	Cappella campestre della Beata Vergine della Neve in Farinere di Castagnole delle Lanze (Alessandria) »	150,50
"	66786	Chiesa parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Diocesi di Alba) »	35 —
"	66893	Parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Diocesi di Alba), amministrata dal provvisto pro-tempore, vincolata »	105 —
"	72904	Compagnia di San Giuseppe eretta nella Chiesa parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Diocesi di Alba) »	59,50
"	87280	Beneficio parrocchiale di Castagnole Lanze (Asti) »	150,50
"	105487	Cappella campestre della Beata Vergine Addolorata in Castagnole delle Lanze (Alessandria) »	7 —
"	105929	Beneficio parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Alessandria) »	1239 —
"	107627	Intestata come la precedente »	178,50
"	115334	Cappella campestre di San Martino in Coazzolo (Alessandria) »	7 —
"	122560	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole delle Lanze (Alessandria) »	112 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1906)	123625	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Cherasco (Cuneo) . . . L.	7 —
•	128994	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . »	189 —
•	133771	Cappella campestre della Beata Vergine della Neve, in Farinere di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . »	3,50
•	105488	Cappella campestre della SS.ma Annunziata di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . »	45,50
•	107056	Chiesa campestre di San Defendente in Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . »	10,50
•	101528	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di Coazzolo (Alessandria) . »	3,50
•	341569	Beneficio parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . »	59,50
•	369899	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Barbaresco (Cuneo) . . . »	3,50
•	375823	Chiesa campestre della Beata Vergine della Neve in Farinere, frazione del comune di Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . . »	28 —
•	391779	Chiesa campestre della Beata Vergine nella borgata di Santa Maria di Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . . »	49 —
•	467882	Cappella dell'Olmo sotto il titolo della Beata Vergine della Purificazione in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . . »	28 —
•	580657	Beneficio parrocchiale di San Siro in Coazzolo d'Asti (Alessandria) . . . »	21 —
•	607753	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . »	56 —
•	607754	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . »	3,50
•	625493	Intestata come la precedente, vincolata . . . »	49 —
•	625494	Intestata come la precedente, vincolata . . . »	109 —
•	626353	Cappella dell'Olmo sotto il titolo della Beata Vergine della Purificazione in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . »	38,50
•	667787	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Castagnole delle Lanze (Alessandria), vincolata . . . »	122,50
•	720832	Beneficio coadiutoriale di San Giuseppe in Neive (Cuneo) . . . »	3,50
•	781688	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . »	462 —
•	790852	Intestata come la precedente, vincolata . . . »	70 —
Consolidato 5%	30783	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli per l'erigendo Beneficio coadiutoriale di S. Bartolomeo in Castagnole delle Lanze (Alessandria), vincolata . . . »	270 —
•	69252	Cappella dell'Olmo sotto il titolo della Beata Vergine della Purificazione in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . »	30 —
•	70523	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Castagnole delle Lanze (Alessandria), vincolata . . . »	110 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	91256	Beneficio parrocchiale di San Bartolomeo in San Bartolomeo, frazione del comune di Castagnole delle Lanze (Alessandria) L.	1500 —
•	119669	Rev. Cassetta Giuseppe fu Matteo, domic. in San Bartolomeo, frazione del comune di Castagnole delle Lanze (Alessandria), ipotecata	100 —
•	164501	Chiesa campestre della Beata Vergine della Neve in Farinere, frazione di Castagnole Lanze (Alessandria)	60 —
•	164502	Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata	175 —
•	139779	Confraternita di San Giovanni Battista o Compagnia dei Disciplinanti in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata	290 —
•	203397	Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata	500 —
•	203399	Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata	375 —
•	271069	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria)	1185 —
•	376124	Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata	100 —
•	386911	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Castagnole Lanze (Alessandria)	670 —
•	242305	Sibona Luigi fu Antonio, domic. a Canale (Cuneo), ipotecata	250 —
•	536764	Beneficio parrocchiale della Natività di Maria SS.ma in Mussotto, frazione del comune di Alba (Cuneo)	35 —
•	543108	Confraternita di San Bernardino in Canale (Cuneo)	10 —
•	543109	Confraternita di San Giovanni Decollato in Canale (Cuneo)	10 —
Cous. 5 % Littorio	37824	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Cerretto Langhe (Cuneo), vincolata	45 —
•	38007	Beneficio parrocchiale di San Lorenzo in Rodello d'Alba (Cuneo)	75 —
•	48125	Beneficio parrocchiale di Maria Vergine in Mussotto d'Alba (Cuneo)	20 —
•	61175	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Neviglie (Cuneo), vincolata	5525 —
•	63583	Beneficio parrocchiale di Mussotto d'Alba (Cuneo)	20 —
•	65358	Confraternita della SS.ma Annunziata in Rodello d'Alba (Cuneo)	140 —
•	65360	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Rodello d'Alba (Cuneo)	305 —
•	65361	Beneficio coadiutoriale di San Giuseppe in Neive (Cuneo)	590 —
•	67071	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Neviglie (Cuneo), vincolata	4045 —
•	67072	Intestata come la precedente, libera	85 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	69810	Beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Neive (Cuneo) L.	1175 —
"	77169	Beneficio parrocchiale dell'Assunzione di Maria Vergine in Montelupo Albese (Cuneo)	625 —
"	77609	Beneficio parrocchiale di San Rocco in San Rocco della Cherasca (Cuneo)	750 —
"	81932	Confraternita della SS.ma Annunziata in Rodello d'Alba (Cuneo) »	500 —
Cons. 5 %	353409 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Marinoni Francesco di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Milano per l'usufrutto: Lugaro Giuseppina fu Michele, vedova di Monice Francesco, domic. a Savona.	700 —
3,50 %	830779	Gregorio Antonio fu Giovanni Battista, domic. a Carignano (Torino), ipotecata	94,50
"	112597	Gafforelli Vittorio fu Pietro, domic. a Milano, ipotecata	185,50
"	58530	Cappella di Sant'Agnesa esistente nella Chiesa del SS.mo Rosario del comune di Patti, rappresentata dal Beneficiale del tempo	3,50
Cons. 5 % (1861)	753530 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascita da Canal Aleardo Sisto e Luigia Caterina del fu Sante ed in mancanza della prole medesima a favore di Canal Francesco fu Pietro per un terzo, di Canal Carolina fu Pietro per un terzo, e di Canal Elisa, Pietro, Luigi e Bartolo del fu Bartolo quondam Pietro per l'altro terzo, tutti domic. in Verona per l'usufrutto: congiuntamente a Ban Domenica Caterina di Pietro ed ai suoi figli minorenni Canal Aleardo Sisto e Luigia Caterina fu Sante, come risulta dalla dichiarazione numero 1207 emessa il 2 maggio 1883, presso la Direzione generale del Debito pubblico.	850 —
Cons. 5 %	31732	Zarriello Mariantonia di Pietro, moglie di Cardillo Pasquale, domic. a Muro Lucano (Potenza)	210 —
3,50 % (A)	22152	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Pianzano in Godega di Sant'Urbano (Treviso)	3,50
"	7161	Beneficio parrocchiale di San Leonardo di Moriago (Treviso)	17,50
Cons. 5 %	246364	Langella Teodolinda di Stanislao, moglie di Guglielmelli Francesco, domic. a Pisciotta (Salerno), vincolata	600 —
"	468158 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Verdi Angelo fu Eliodoro per la proprietà: Bianchi Seima e Rinaldo di Emilio-Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Milano.	1320 —
3,50 %	500566	Baracchini Ricciotti di Ottavio, domic. a Como	175 —

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII

(1702)

Il direttore generale: CIARROCCA

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.